



ENERGY NEWS

Decreto Sostegni *Ter* e nuovo bando aste GSE

A. SUL DECRETO SOSTEGNI *TER*

1. Premessa

Il 27 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 27 gennaio 2022, n. 4 recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*” (il “**Decreto Sostegni *Ter***”). Il provvedimento copre diversi ambiti e, in particolare, introduce per settore energetico misure per contrastare sia il caro energia per imprese e famiglie, che le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici derivanti dal cosiddetto “SuperBonus” e “Ecobonus”. Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure in questi settori.

2. Sul contenimento dei costi dell'energia elettrica

Il Titolo III è interamente dedicato alle misure volte contenere il caro energia.

Oneri di sistema L'art. 14 prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Contributo straordinario L'art. 15, rubricato “*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore*” invece introduce un credito d'imposta pari 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo

trimestre 2022 a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 (cd. imprese energivore) i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile, esclusivamente in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Meccanismo di compensazione per gli impianti a fonti rinnovabili In particolare l'art. 16 prevede che a partire dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica prodotta da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, è applicato un **meccanismo di compensazione** a due vie sul prezzo dell'energia affidato al GSE.

Tale meccanismo si basa su due valori:

- a. un prezzo zonale medio dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e fino al 31 dicembre 2020 (cd. prezzo zonale storico)¹;
- b. il prezzo zonale orario di mercato.

Qualora la differenza tra i valori *sub* a e b dovesse essere:

- positiva (i.e. se il prezzo zonale storico risulta maggiore del prezzo zonale orario di mercato), il GSE è tenuto ad erogare il relativo importo al produttore;
- negativa (i.e. se il prezzo zonale storico risulta minore del prezzo zonale orario di mercato), il GSE conguaglierà o provvederà a richiedere al produttore l'importo corrispondente. Considerando l'andamento dei prezzi attuale, ci si attende che i produttori saranno tenuti versare al GSE gli extra-profitti generati dall'aumento del costo dell'energia elettrica.

Entro il 26 febbraio 2022, l'ARERA dovrà provvedere a disciplinare le modalità di attuazione del meccanismo di compensazione a due vie, nonché le modalità di versamento dei relativi proventi in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

Infine, si rappresenta che la norma non si applica ai piccoli impianti da fonti rinnovabili fino a 20 kW, dato il basso volume di energia interessato, l'ampio numero degli stessi, nonché considerato il fatto che tali impianti sono spesso legati a configurazioni di autoconsumo di famiglie e piccole imprese. Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli impianti con riferimento ai quali sia stato stipulato un contratto di fornitura (PPA) che soddisfi le seguenti condizioni (i) la stipula è stata effettuata prima del 27 gennaio 2022, (ii) il PPA non è collegato ai mercati spot dell'energia (i.e. è un PPA a prezzo fisso) e (iii) in ogni caso, il prezzo del PPA, calcolato come media sulla durata del PPA, non superi di oltre il 10% il valore di cui al punto (a) di cui sopra. Stante la logica emergenziale sottesa alla norma, l'intervento ha – salvo successiva proroga – una durata limitata (fino al 31 dicembre 2022).

¹ Qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zionali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia.

Eliminazione sussidi dannosi ai fossili L'articolo 18 introduce alcuni tagli ai cd. sussidi ambientalmente dannosi ("SAD"), ossia quelle voci che sostengono il comparto fossile².

Nel dettaglio, il Decreto Sostegni *Ter* prevede che vengano soppresse le facilitazioni fiscali introdotte nel 1995 a due prodotti energetici:

- a. l'aliquota al 30% per le accise sui **carburanti impiegati nei trasporti ferroviari** di passeggeri e merci. L'agevolazione incentiva l'utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria (a discapito della trazione elettrica) quale alternativa erroneamente meno impattante sotto il profilo ambientale e della salute umana. La documentazione sui costi esterni di questa applicazione evidenzia le alte emissioni di inquinanti atmosferici associati all'uso del gasolio e costi esterni chilometrici notevolmente maggiori rispetto alla trazione elettrica;
- b. l'eliminazione delle imposte sulla produzione di magnesio da acqua di mare. L'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici utilizzati nella **produzione di magnesio da acqua di mare** ha creato infatti una disparità nell'applicazione del principio "chi inquina paga", con effetti dannosi per l'ambiente associati al consumo di combustibili fossili. Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del combustibile di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e sull'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia agli operatori di mercato un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. Costituiscono un'eccezione i prodotti energetici prodotti da biomasse o da altre fonti rinnovabili.

Il provvedimento elimina anche la riduzione delle accise, introdotta nel 2015 sui **prodotti energetici per le navi** "che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto". Si segnala che questa disposizione non produce effetti finanziari atteso che tale sussidio non è stato mai attuato, in quanto non è stato emanato il regolamento di attuazione previsto dalla predetta norma.

Infine il testo esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per **progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale**.

3. Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

La nuova misura si inserisce nel solco delle previsioni del decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. Decreto anti-frodi), in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, ovvero della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", art. 1 co. 28-36, che ha abrogato il Decreto anti-frodi, riproducendone il contenuto.

Cessioni multiple dei crediti In tale ambito, l'articolo 28 vieta la cessione multipla dei crediti d'imposta, precedentemente consentita ai sensi agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "**Decreto Rilancio**") permettendo, di fatto, una sola cessione da parte dell'impresa agli intermediari finanziari.

Pertanto, la norma consente esclusivamente:

1. in caso di opzione per lo sconto in fattura (ex articolo 121, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio), la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi oggetto di tali misure agevolative (ex articolo 121, comma 2 del Decreto Rilancio), con divieto di successive cessioni da parte dell'avente causa. Lo sconto in fattura resta un'opzione per i

² L'art. 68 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" ha incaricato il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di predisporre, con cadenza annuale un "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli". In base alle disposizioni di legge, i sussidi del Catalogo sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, incentivi, agevolazioni, finanziamenti agevolati ed esenzioni.

contribuenti che anziché cedere *in toto* il loro bonus fiscale possono vedersi ridurre il costo dell'intervento agevolato. Dal quel momento in poi, ossia da quando lo sconto si trasforma in credito d'imposta per l'impresa, scatta il nuovo vincolo di una sola cessione.

2. in caso di cessione del credito (ex articolo 121, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio, nonché ai sensi del comma 1 del successivo articolo 122), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte dell'avente causa.

Si prevede, infine, una norma transitoria che disciplina la sorte dei crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di cessione o dello sconto in fattura: per detti crediti, è consentita la facoltà di ulteriore cessione ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) esclusivamente per una volta, ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione, di cui alla normativa in questione.

In estrema sintesi:

- dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Sostegni *Ter* (i.e. a decorrere dal 28/01/2022) **sarà possibile cedere una sola volta il credito fiscale maturato dal cedente**. Lo sconto in fattura, recuperato sotto forma di credito d'imposta dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, potrà essere ceduto dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Stessa decisione per la cessione dei crediti, il passaggio si potrà effettuare una volta sola includendo gli intermediari finanziari;
- i **crediti che alla data del 7 febbraio 2022** sono stati precedentemente oggetto di cessioni del credito o dello sconto in fattura, **possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti**.

La disposizione sancisce infine la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Sebbene la *ratio* di tali misure risulta comprensibile alla luce delle numerose e ingenti frodi e fenomeni di riciclaggio che hanno coinvolto la catena di cessioni dei crediti, non si può non rilevare il forte impatto che le restrizioni imposte avranno (i) sul mercato in generale, limitando quegli stessi interventi che il Decreto Rilancio mirava ad incentivare, nonché (ii) sulle imprese, a fronte della probabile revisione delle condizioni contrattuali e, in particolar modo, di quei contratti in corso di finalizzazione.

Rimangono inoltre ancora aperti alcuni dubbi interpretativi, soprattutto relativamente all'applicazione della norma transitoria, che immaginiamo saranno chiariti con successivi interventi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

B. SUL NUOVO BANDO ASTE GSE

In data 31 gennaio 2021 il GSE ha dato avvio all'ottava procedura che mette a disposizione degli operatori tutta la potenza non assegnata nelle precedenti gare, previste dal Decreto 4 luglio 2019 avente ad oggetto "*l'Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione*" entrato in vigore il 10 agosto 2019 ("**Decreto FER1**")³. Con l'apertura dell'ottavo bando, il GSE ha messo a bando oltre 3.350 MW da devolvere ai nuovi impianti a fonti rinnovabili oppure a quelli già esistenti che abbiano subito un intervento di rinnovo.

³ Si ricorda che il Decreto FER1 ha introdotto un nuovo meccanismo di incentivazione per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile. Il decreto riguarda in particolare impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione e prevede due modalità principali per accedere agli incentivi dedicati alle rinnovabili, suddivisi in base alla potenza dell'impianto e alla tipologia (i) Iscrizione ai Registri: per impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) e inferiore a 1 MW per i Gruppi A, A-2, B e C (ii) Partecipazione a Procedure d'Asta: per impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, B e C.

Entrando nello specifico, il GSE ha previsto un contingente da mettere a disposizione pari a:

- 2.346 MW totali per Aste e Registri del Gruppo A, che riguarda gli impianti eolici e fotovoltaici;
- oltre 110 MW totali per Aste e i Registri del Gruppo B, che riguarda gli impianti idroelettrici;
- 472 MW totali per Aste e nei Registri del Gruppo C concernente il rifacimento degli impianti eolici e idroelettrici;
- oltre 427 MW totali per il Registro A-2 concernente l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici con la contestuale rimozione dell'amianto.

Si precisa infine che (i) la gara si chiuderà alle ore 12 del prossimo 2 marzo, mentre gli esiti saranno pubblicati entro 90 giorni dalla chiusura della procedura e che (ii) il Decreto Legislativo 199 del 2021 (che recepisce la Direttiva Europea RED II) prevede inoltre l'eventuale avvio, il 31 maggio 2022, di una nuova procedura di gara, qualora non venisse assegnata tutta la potenza a disposizione.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi. Per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento non esitate a contattarci.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

Reti, Energia e Infrastrutture

Valentina Canalini valentina.canalini@gpblex.it

Sofia Gentiloni Silveri sofia.gentiloni@gpblex.it

Antonella Guetta antonella.guetta@gpblex.it

DISCLAIMER

This publication is provided by Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato and has been duly and professionally drafted. However, the information contained therein is not a legal advice and cannot be considered as such. Gatti Pavesi Bianchi Ludovici studio legale associato cannot accept any liability for the consequences of making use of this issue without a further cooperation and advice is taken.

MILAN - ROME - LONDON

GPBL

[Home page](#) | [Highlights](#) | [Contacts](#) | [Linkedin](#)

© Copyright Gatti Pavesi Bianchi Ludovici 2022. All rights reserved.